SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 966-A)

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE BAUSI)

Comunicata alla Presidenza il 4 luglio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Rimozione dei pericoli derivanti dal carico della motocisterna « Klearchos », di nazionalità greca, affondata nelle acque territoriali italiane

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il 20 luglio 1979, a seguito di un violento incendio sviluppatosi a bordo, affondava la motocisterna « Klearchos », battente bandiera greca. Il disastro avveniva nelle acque della Sardegna a circa mezzo miglio dall'Isola di Tavolara ed il relitto si adagiava su un fondale alla profondità di circa 80 metri.

Sia per le informazioni assunte, sia a seguito degli accertamenti esperiti dal pretore di Olbia ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 963, si sono manifestate la necessità e la urgenza del recupero del carico a tutela della salute pubblica ed a salvaguardia dell'ambiente marino. Ciò, in particolare, per la natura del carico, non ancora compiutamente accertata, ma consistente in anidride arseniosa e in prodotti chimici e petroliferi da temersi gravemente inquinanti.

Il disegno di legge in esame si riferisce alla esperienza già acquisita con il recupero del carico a bordo della motonave « Cavtat » che ebbe vasta risonanza nella opinione pubblica e riproduce, in larga misura, lo stesso testo della legge 6 aprile 1977, n. 107, relativo, appunto, al recupero del carico della « Cavtat » con quelle modifiche che l'esperienza sembra aver suggerito.

L'articolo 1, nell'intendimento di perseguire la massima semplificazione delle procedure amministrative, autorizza il Ministero della marina mercantile ad affidare ad organismi specializzati (imprese, consorzi, enti) le operazioni necessarie alla rimozione degli effetti derivanti dal carico pericoloso della motocisterna « Klearchos » nonchè la effettuazione dei relativi controlli ed accertamenti.

Lo stesso articolo 1 prevede l'intervento della Consulta del mare, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 1979, integrata, in questa occasione, da due esperti designati dalla regione Sardegna.

Con gli articoli 2 e 3 si prevede la acquisizione allo Stato di quanto potrà essere recuperato a norma del codice di navigazione, e la autorizzazione al Ministro della marina mercantile ad agire giudizialmente in ogni sede per il risarcimento dei danni nei confronti dei soggetti comunque obbligati per la nave e per il carico.

L'articolo 4 quantifica il costo delle operazioni di recupero in lire 9 miliardi e 500 milioni stabilendo il relativo finanziamento in due esercizi.

Sulla base del mandato ricevuto dalla 8ª Commissione il relatore sollecita l'approvazione del disegno di legge in quanto esso risponde, con appropriati strumenti tecnico-amministrativi, ad esigenze specifiche connesse alla rimozione del carico della motonave « Klearchos » nonchè ad esigenze di carattere generale volte alla salvaguardia di un ambiente di grande pregio ecologico quali sono il mare Mediterraneo e le coste della Sardegna.

BAUSI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

2 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

27 giugno 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato ad affidare a imprese o consorzi di imprese, enti, istituti e tecnici specializzati, l'incarico di provvedere a tutto quanto occorra al fine di rimuovere i pericoli di inquinamento derivanti dal carico della motocisterna « Klearchos », di nazionalità greca, affondata nel mare territoriale, in prossimità dell'isola di Tavolara, in Sardegna, nonchè l'incarico di provvedere ai preliminari accertamenti, ai controlli in corso d'opera e alle verifiche dei risultati conseguiti, con apposite convenzioni stipulate dal Ministro della marina mercantile e approvate con suo decreto, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di appalti delle opere dello Stato, anche per quanto riguarda la consultazione del Consiglio di Stato.

Ai fini della scelta delle imprese o consorzi di imprese, degli enti, istituti e tecnici specializzati cui affidare i predetti incarichi, e dell'esame di fattibiltà e di convenienza delle soluzioni ottimali da adottare, con riguardo anche alla neutralizzazione e allo smaltimento dei prodotti tossici od inquinanti, nonchè ai fini della vigilanza sulla esecuzione dei lavori e della verifica dei risultati conseguenti, il Ministro della marina mercantile si avvarrà del parere della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 ottobre 1979.

La Regione Sardegna designa due esperti per integrare la composizione della Consulta ai fini delle attività di cui al precedente comma.

Per l'opera svolta in attuazione della presente legge ai componenti della Consulta e dell'ufficio di segreteria e agli esperti spetta un compenso la cui misura è stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

Le cose che saranno recuperate nel corso delle operazioni e dei lavori disposti ai sensi dell'articolo 1, nel caso in cui non ne venga deliberata la distruzione, saranno acquisite allo Stato e il Ministero della marina mercantile provvederà alla loro custodia e all'eventuale vendita secondo le norme stabilite dagli articoli 456 e 458 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Le somme eventualmente ricavate saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo 23, capitolo numero 3650, riguardante « Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della marina mercantile ».

Art. 3.

Ai fini del risarcimento dei danni anche per nocumento al patrimonio ittico e all'ambiente marino e del rimborso delle spese che saranno disposte in attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, il Ministro della marina mercantile, oltre ad esperire autonoma azione giudiziaria, può costituirsi parte civile nei procedimenti penali che in conseguenza dell'affondamento della motocisterna « Klearchos » siano eventualmente promossi nei confronti dei soggetti comunque obbligati per la nave e per il carico.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.500 milioni, di cui lire 3.000 milioni per l'anno 1980 e lire 6.500 milioni per l'anno 1981, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

Art. 5.

All'onere di lire 3.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rinnovo della Convenzione di Lomé ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.